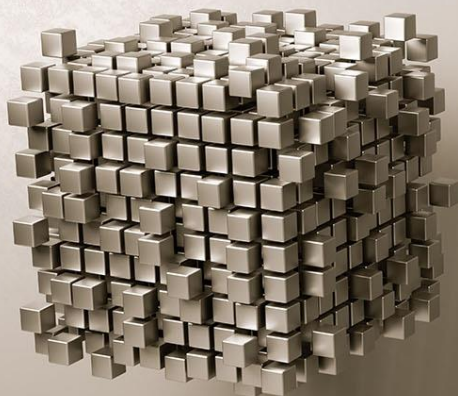




Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

Cellulare: 328 3893557

e-mail: paolo.nazzaro@live.com

pec: paolo.nazzaro@pec.it

MUNICIPALMENTE IVA E FISCO - Circolare N. 7/2021

del 06.12.2021

ADEMPIMENTI

Acconto IVA 2021.....pag. 2

Stampa dei registri IVA.....pag. 3

PRASSI

Servizi bibliotecari: affidamento ad un soggetto esterno.....pag. 4

Contributi pubblici versati a riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti.....pag. 4

Aliquota iva applicabile al rinnovamento di un impianto che produce energia.....pag. 5

Cessione gratuita del diritto di superficie.....pag. 5

Distributori automatici: qualificazione degli apparecchi e certificazione dei corrispettivi.....pag. 5

Errata applicazione dell'aliquota e recupero dell'imposta.....pag. 6

Esterometro: dal 2022 i dati vanno inviati al Sdl.....pag. 6

Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche: proroga dell'adesione.....pag. 7

Scissione dei pagamenti: aggiornati gli elenchi per il 2022.....pag. 7

Acconto IVA 2021

Rif.: Art. 6, co. 2 e 3-bis, L. n. 405/1990 e ss. mm. ii.

Come ogni anno, **entro il 27 dicembre 2021**, gli enti locali sono tenuti al versamento dell'acconto IVA (relativo alle attività commerciali).

Anche per l'anno 2021 sono confermate le solite modalità di calcolo e di versamento, ovvero:

Metodo storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o all'ultimo trimestre dell'anno precedente (si prende a riferimento il «dato storico» relativo all'anno 2020)
Metodo previsionale	88% del debito «presunto» che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno in corso (il criterio di riferimento è dato da una «previsione» sulle prospettive di realizzo in base alle operazioni poste in essere fino al 31.12.2021)
Metodo analitico	Liquidazione IVA «anticipata e straordinaria» al 20 dicembre 2021 (anno in corso), considerando le <u>operazioni attive effettuate</u> e <u>quelle passive registrate</u> a tale data. Con l'applicazione di questo metodo, il calcolo dell'acconto dovrà essere pari al 100% dell'imposta base Iva risultante dalla liquidazione «anticipata e straordinaria» derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al 20.12.2021.

Con riferimento **al metodo storico**, che solitamente è il più utilizzato in quanto fornisce un dato certo, l'importo dovuto deve essere determinato avendo a riferimento i dati indicati nella **LI.PE. del 4° trimestre** e in **Dichiarazione IVA2021** (periodo d'imposta 2020) applicando il coefficiente dell'**88%**:

PERIODICITA' LIQUIDAZIONE	BASE DI RIFERIMENTO METODO STORICO	RIFERIMENTO LIQUIDAZIONI PERIODICHE e/o modello IVA2020
Mensile	Versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente	Utilizzando il modello LI.PE. del mese di dicembre 2020 la base di calcolo per l'acconto IVA 2021 sarà data VP6 , eventualmente ridotto degli importi riportati nei righe da VP8 a VP11 .
Trimestrale	Saldo a debito della dichiarazione relativa al periodo precedente (saldo + acconto) al netto degli interessi dovuti in dichiarazione	Utilizzando il modello IVA2021 e il modello LI.PE. del 4° trimestre 2020 la base di calcolo per l'acconto IVA 2021 sarà dato: VP13 + VL38 – VL36 (se dichiarazione IVA a debito) VP13 – VL39 (se dichiarazione IVA a credito)

In generale riassumendo:

- l'acconto IVA, non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a euro 103,29,
- non può essere rateizzato e deve essere versato in un'unica soluzione, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
- il versamento dovrà essere fatto mediante invio dell'F24EP telematicamente ed utilizzando il codice tributo:
 - o **613E** per i contribuenti mensili
 - o **618E** per i contribuenti trimestrali (a differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari **non** devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%).

- l'acconto IVA **può essere oggetto di «compensazione orizzontale»**. Pertanto chi ha a disposizione crediti riportabili nel modello F24EP (relativi ad altre imposte, tributi, contributi o anche il credito Iva emerso in sede di dichiarazione annuale) può utilizzarli per compensare l'importo dovuto a titolo di acconto Iva.

L'importo versato a titolo di acconto Iva dovrà essere scomputato dal debito dell'ultima liquidazione Iva dell'anno 2021 e più precisamente:

- verrà detratto all'Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) da versare entro il 16 gennaio 2022;
- in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) ovvero dall'importo da versare entro il 16 marzo 2022.

Stampa dei registri IVA

Decorso il termine del 30 novembre 2021 per la presentazione dei modelli dichiarativi del periodo d'imposta 2020, è il momento di procedere con la stampa definitiva **dei registri IVA**.

Infatti, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi entro il prossimo **28 febbraio 2022**, è infatti necessario provvedere alla stampa definitiva, in formato cartaceo o alla conservazione elettronica sostitutiva ex D.M. 17.06.2014, dei registri previsti dalla normativa fiscale ovvero:

- **registro IVA acquisti** periodo d'imposta **2020**;
- **registro IVA vendite** periodo d'imposta **2020**;
- **registro corrispettivi** periodo d'imposta **2020**.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 46/E/2017, ha precisato che anche la stampa dei registri Iva va effettuata entro 3 mesi decorrenti dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: non è prevista né la vidimazione iniziale né la corresponsione dell'imposta di bollo, ma unicamente la numerazione progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.

L'art. 15 DPR n. 435/2001 ha eliminato l'obbligo di allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

PRASSI

Servizi bibliotecari: affidamento ad un soggetto esterno

Rif.: Agenzia delle Entrate, Risposta n. 763 del 08.11.2021

Come ormai noto, tra le operazioni esenti ai fini IVA rientrano le prestazioni proprie delle biblioteche (art. 10, co. 1, D.P.R. n. 633/1972). Alle esenzioni del n. 22, che hanno fondamento nel carattere sociale e culturale delle operazioni in questione, è stata riconosciuta natura oggettiva (Risoluzioni n. 30/E/1998, n. 131/E/2007 e n. 148/E/2008).

Nel caso di affidamento in appalto del servizio, da parte del Comune ad un soggetto esterno, per rientrare nell'esenzione dall'imposta, le prestazioni rese dall'affidatario nella loro globalità, devono essere tutte relative ad attività aventi natura culturale e sociale. Al contrario, se nel contratto d'appalto, **sono contemplate altre prestazioni** (quali ad es. la partecipazione alla programmazione, l'organizzazione e promozione di eventi e di percorsi espositivi, la collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti la gestione bibliotecaria, nonché la partecipazione alle analisi statistiche-qualitative della stessa biblioteca) **con previsione di un corrispettivo unico e indistinto**, il quale comprende sia attività riconducibili a quelle "proprie delle biblioteche" sia estranee, **non può essere esente dall'Iva**. Questo è quanto afferma l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 763 dell'8 novembre 2021.

Nello specifico, l'Agenzia precisa che, per l'applicazione della disposizione esentativa di cui all'art. 10, co. 1, n. 22, DPR n. 633/1972, è necessario che le prestazioni proprie caratterizzanti una struttura quale la biblioteca (o una struttura simile) siano rese dall'affidatario nella loro globalità, quindi, le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all'erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale a cui è destinata strutturalmente la stessa biblioteca. Diversamente, le prestazioni non rientranti tra quelle proprie della biblioteca, scontano l'Iva nella misura loro propria. Tenuto conto della natura oggettiva della norma relativa all'esenzione, nel caso di presenza di una serie di prestazioni a corrispettivo unico, che include sia attività che potrebbero essere riconducibili tra quelle "proprie delle biblioteche" e sia attività e prestazioni non riconducibili nell'ambito applicativo dell'esenzione, l'appalto sarà interamente soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.

Contributi pubblici versati a riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti

Rif.: Agenzia delle Entrate, Risposta n. 734 del 19.11.2021

La sovvenzione percepita dal gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana, laddove sia direttamente connessa con il prezzo praticato dal prestatore del servizio, costituisce un'integrazione parziale del corrispettivo dovuto al gestore e, in applicazione dei principi elaborati dai giudici comunitari e recepiti dalla Corte di Cassazione, concorre alla formazione della base imponibile Iva della prestazione di servizio di raccolta di rifiuti.

Infatti, l'art. 13, co. 1, DPR 633/1972 stabilisce che la **base imponibile** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. L'art. 73, Direttiva 2006/112/Ce prevede che la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

Quindi nella base imponibile **rientra la sovvenzione** qualora sia direttamente connessa con il prezzo dell'operazione in questione (la sovvenzione dev'essere specificatamente versata all'operatore sovvenzionato affinché quest'ultimo fornisca un bene o preli un servizio determinato e gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio devono poter trarre profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest'ultima).

In pratica si assoggetta ad IVA la sovvenzione qualora la stessa consenta al venditore o al prestatore di vendere il bene o di fornire il servizio a un **prezzo inferiore** a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di convenzione.

Aliquota iva applicabile al rinnovamento di un impianto che produce energia

Rif.: Agenzia delle Entrate, Risposta n. 692 del 8.10.2021

L'agenzia ha chiarito il trattamento ai fini IVA delle operazioni concernenti il **rifacimento** strutturale e integrale di una **centrale** già esistente che produce energia elettrica e calore (*revamping/rinnovamento*).

In particolare, l'intervento che consiste nella sostituzione di alcuni componenti dello stesso impianto (motori e pompe di calore) al fine di ottimizzare i consumi e di migliorare il risparmio energetico, se effettuati su un impianto esistente, **non** possono definirsi come **interventi di nuova costruzione** dell'impianto, ma rientrano nella categoria degli interventi di **manutenzione straordinaria**.

Pertanto, **non** può trovare applicazione l'IVA nella misura del **10%** ai sensi dei numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies, Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, ma dovrà applicarsi l'iva nella misura **ordinaria**.

Cessione gratuita del diritto di superficie

Rif.: Agenzia delle Entrate, Risposta n. 700 del 11.10.2021

Un Comune cede gratuitamente il diritto di superficie di un'area in cui verrà costruito un centro sportivo nell'ambito di un progetto di partenariato pubblico-privato. La cessione gratuita viene fatta ad un soggetto finanziatore che realizzerà l'opera pubblica e successivamente la concederà in locazione finanziaria al Comune. La cessione è **gratuita** e trova una legittima giustificazione economica che si traduce in **minori canoni di leasing** che il Comune è tenuto a pagare (qualsiasi corrispettivo dovesse essere pagato dal finanziatore concorrerebbe alla formazione del costo di realizzazione del nuovo centro e, quindi, sarebbe addebitato al Comune sotto forma di canoni di leasing).

Ai fini Iva la cessione gratuita si manifesta solo quando il trasferimento del bene sia davvero **senza controprestazione**; sono, quindi, **escluse** tutte le ipotesi di permuta e ogni altra cessione la cui carenza (apparente) della controprestazione trovi una giustificazione economica o giuridica.

Nel caso in esame la cessione senza corrispettivo del diritto di superficie ha una legittima giustificazione economica (minori canoni che pagherà il Comune successivamente).

L'operazione deve perciò qualificarsi come **cessione a titolo oneroso** e la base imponibile deve determinarsi in base al **valore normale** del bene ceduto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972.

L'agenzia coglie l'occasione per ricordare che, dato che il contratto di locazione finanziaria è soggetto a IVA e rientra nell'esercizio dell'attività commerciale del Comune, viene riconosciuta la possibilità, per l'ente, di detrarre l'imposta assolta sui canoni di leasing. Si conferma, peraltro, che su detti canoni deve applicarsi l'aliquota del **10%**, ai sensi del numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, poiché gli impianti sportivi di quartiere costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

Distributori automatici: qualificazione degli apparecchi e certificazione dei corrispettivi

Rif.: Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 14 del 1.10.2021

L'agenzia delle Entrate, torna ad occuparsi dei distributori automatici dopo averlo già fatto con il principio di diritto n. 27 del 16.12.2019, fornendo con il Principio n. 14/2021 chiarimenti in ordine:

- 1) alla definizione di «**distributore automatico**» (cd. *vending machine*) di cui all'art. 2, co. 2, Dlgs 127/2015;
- 2) alla **certificazione dei corrispettivi** nelle ipotesi in cui il distributore non rispetti la definizione di cui sopra.

Quanto al primo aspetto (**definizione**), l'agenzia precisa che per distributore automatico s'intende qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: a) uno o più sistemi di pagamento; b) un sistema elettronico (cd. «sistema master») costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato; c) un erogatore di beni e servizi, ossia l'insieme dei meccanismi che consentono

l'erogazione del bene o servizio selezionato; d) una «porta di comunicazione» in grado di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'agenzia delle Entrate.

Quanto al secondo aspetto (**certificazione**), nel caso in cui le macchine non rispettino la definizione fornita, al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo: a) mediante fattura elettronica (se non ricorrono cause di esclusione) emessa a richiesta del consumatore ovvero obbligatoriamente, in caso di soggetto passivo d'imposta che agisce nell'esercizio dell'attività svolta; b) senza fattura, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale. In pratica, in tali casi la certificazione del corrispettivo segue le regole ordinarie (art. 2, co. 1 e 5, D.Lgs. 127/2015 per i soggetti di cui all'art. 22, DPR 633/1972, salvo che ricorrano le ipotesi di esclusione di cui al DM 10 maggio 2019).

Attenzione: Il Comune, in deroga alle disposizioni generali, sarà tenuto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'amministrazione finanziaria, dalla data in cui l'Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito il catalogo dei servizi necessari per l'invio degli incassi, sulla base di apposite convenzioni di cooperazione informatica stipulate con gli enti. (Risposta n. 417/2020).

Da tale data, qualora gli enti interessati non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, saranno tenuti ad assolvere all'obbligo di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 127/2015 mediante le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi IVA.

Allo stato attuale, tuttavia, il servizio sopra richiamato non risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi per **gli enti locali** che, pertanto, **non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** percepiti mediante i distributori automatici.

Errata applicazione dell'aliquota e recupero dell'imposta

Rif.: agenzia delle Entrate, Risposta n. 663 del 5.10.2021

Un contribuente deve recuperare l'iva **versata in eccedenza** a causa dell'errata applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.

In tal caso, lo strumento ordinario è costituito dalla **nota di variazione** in diminuzione (arti. 26, co. 3, DPR 633/1972, che prevede l'emissione di note di variazione in diminuzione per rimediare agli errori compiuti nella fatturazione).

Solo in caso di oggettiva impossibilità di emettere la nota di credito è possibile ricorrere all'articolo 30-ter, Dpr 633/1972 (che disciplina il rimborso dell'imposta eventualmente non dovuta), come precisato anche nella Risposta Interpello 190/2019; diversamente, in ipotesi di colpevole inerzia del soggetto passivo, il ricorso all'art. 30-ter non è possibile, in quanto secondo l'agenzia «*non può essere utilizzato ordinariamente per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione*» (Risposte Interpello 592/2020 e 593/2020).

Neppure è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa a favore (all'art. 8, co. 6-bis, DPR 322/1998) laddove l'imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate sia conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell'anno, non è consentita l'emissione di note di variazione (Risposte Interpello 55/2019 e 331/2019).

Esterometro: dal 2022 i dati vanno inviati al Sdl

Rif.: Provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021

Vengono apportate **modifiche** al provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757 e successive modificazioni al fine di disciplinare la **trasmissione** – attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) – dei **dati** delle **operazioni transfrontaliere** (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015).

Ad oggi, l'esterometro viene inviato con cadenza trimestrale come unico file, nel quale sono contenuti diversi record relativi a ciascuna operazione effettuata o ricevuta da soggetti esteri.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 L. n. 178/2020), a partire **dal 1° gennaio 2022**, le informazioni sulle operazioni con soggetti esteri dovranno essere

trasmesse **necessariamente** attraverso il **Sistema di Interscambio** utilizzando il formato del **file fattura elettronica**, con termini differenziati per le operazioni attive e passive. In particolare:

- per le **operazioni attive**, effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, i dati relativi alle operazioni effettuate dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini previsti per l'emissione delle fatture (quindi, se fattura immediata, entro 12 giorni dal momento in cui l'operazione è effettuata, oppure, se fattura differita, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui l'operazione è effettuata);
- per le **operazioni passive**, ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, i dati relativi alle operazioni effettuate dovranno essere trasmessi telematicamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui è stato ricevuto il documento attestante l'operazione o in cui essa è stata effettuata.

Non vige l'obbligo di comunicazione, ma solo una facoltà, nel caso in cui per l'operazione sia stata emessa una bolletta doganale o sia stata ricevuta una fattura elettronica secondo le regole stabilite.

Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche: proroga dell'adesione

Rif.: Provvedimento agenzia delle Entrate 3 novembre 2021

Il **termine** per effettuare l'**adesione** al **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati** informatici, precedentemente fissato al 30 settembre 2021, viene **prorogato al 31 dicembre 2021**.

A seguito dell'adesione si potranno visualizzare le fatture, emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019, che sono transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il 30 settembre scorso è scaduto il termine per l'adesione al servizio consultazione e acquisizione delle e-fatture ed è quindi terminato il periodo transitorio in cui operatori e loro intermediari delegati potevano consultare, anche in assenza di adesione allo specifico servizio, la totalità delle fatture elettroniche trasmesse al SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell'obbligo della fatturazione elettronica.

Tenuto conto che, in assenza di adesione espressa entro il 30 settembre 2021, gli operatori economici possono consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all'adesione e considerate le effettive complicazioni procedurali derivanti dall'impossibilità di avere la piena visualizzazione dei documenti, il provvedimento in esame dispone la riapertura fino al 31 dicembre 2021 del termine per aderire al servizio, dando la possibilità, per chi effettua l'adesione nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al SdI a partire dal 1° gennaio 2019, e non solo a quelle trasmesse dal giorno successivo all'adesione.

Gli operatori Iva possono comunicare l'adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.

Si ricorda che l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, con finalità diverse, a cui si può accedere previa specifica adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal Decreto Mef 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il servizio di consultazione prevede che le fatture elettroniche siano consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

Scissione dei pagamenti: aggiornati gli elenchi per il 2022

Nell'apposita sezione del sito del Mef sono stati **pubblicati gli elenchi 2022** dei **soggetti** a cui, **a partire dal 2022**, si applicherà il meccanismo della **scissione dei pagamenti** (articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972). In particolare, si tratta: delle società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri; degli enti e delle società sotto il controllo delle Amministrazioni centrali, locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza; degli enti, delle società e fondazioni partecipate per una percentuale complessiva

del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni pubbliche; delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Alle società, agli enti e alle fondazioni presenti nelle liste, escluse le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana, è consentito segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione.

Gli elenchi per il 2022 sono **aggiornati al 20 ottobre 2021**, come previsto dall'art. 5-ter, co. 2, DM 23.01.2015.

Allo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, l'inserimento negli elenchi ha efficacia costitutiva, per cui la disciplina dello split payment dev'essere applicata dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e di pubblicazione dello stesso elenco sul sito del dipartimento delle Finanze.

Dalle liste pubblicate sono **escluse** le Pubbliche amministrazioni come definite dall'art. 1, co. 2, L. n. 196/2009, alle quali comunque si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti. Queste, infatti, sono individuate nell'elenco IPA pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).